

n.b. data la continua evoluzione della normativa fiscale il curatore è invitato a verificare l'attualità degli adempimenti e delle scadenze

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE

A cura di
Alessandro TORCINI

**Consultabile su www.fallimento.it
(Ultima revisione 6 ottobre 2014)**

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

- ◆ predisporre i registri IVA
- ◆ **entro i quindici giorni successivi all'accettazione** presentazione dichiarazione COMUNICA per comunicare agli enti interessati i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo (*art. 29, VI comma, D.L. 31/5/10 n. 7*)
- ◆ **entro 30 giorni dalla notifica**, comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di **variazione** dati (*art. 35 D.P.R. 633/72*)
- ◆ attivare il cassetto fiscale del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute (*la richiede direttamente il Curatore e non necessita di autorizzazione*)
- ◆ **entro 90 giorni dalla nomina e se vi sono beni immobili**, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione ai fini IMU (TASI) (ex ICI) attestante l'avvio della procedura (*Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23, che richiama l'art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504*)
- ◆ **se vi sono beni immobili, verificare l'esclusione dalla TARI (Tassa Rifiuti)** ed effettuare tutti gli adempimenti eventualmente necessari sulla base del regolamento comunale (*molti Comuni esonerano i locali privi di mobili, arredi ed attrezzature, inutilizzati e privi di allacciamento ai servizi di rete - ovvero, in altri casi, con consumi inesistenti - purché tali circostanze siano indicate nella denuncia di variazione e risultino "da idonea documentazione"*)

◆ **entro 4 mesi dalla nomina**, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (*art 74-bis D.P.R. 633/72*)

◆ **entro 4 mesi dal fallimento**, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (*art. 74-bis D.P.R. 633/72 e art. 8, IV comma, D.P.R. 322/98*)

◆ presentare la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente (*art. 8, IV comma, D.P.R.322/1998*)
(*in pratica:*

-*se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.05: la scadenza è quella ordinaria (30.09);*

-*se la nomina è compresa tra il 1.6 e il 30.09: la scadenza è 4 mesi dalla nomina;*

-*se la nomina è dopo il 30.09: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.)*

◆ ricordarsi che l'eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali

◆ **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina**, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (*art. 183 D.P.R. 917/86 e art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98*) nonché la dichiarazione IRAP

◆ in caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (*art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98*)

◆ accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente (*quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante*)

◆ accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all'esercizio precedente (*quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18 – sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante*)

◆ in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo.

Per la riassunzione e/o per l'inizio di nuove controversie, chiedere la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela

ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

◆ **entro 30 giorni** dalla vendita di beni mobili aziendali, eseguire la fatturazione (*escluso i beni personali dell'imprenditore individuale o del socio illimitatamente responsabile che sono fuori del campo dell'applicazione dell'IVA*)

◆ annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall'Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (*art. 74-bis D.P.R. 633/72*)

◆ **mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione)** effettuare la liquidazione dell'IVA *(solo se sono state registrate operazioni imponibili)*

◆ **nei termini ordinari**, versare l'eventuale IVA dovuta

◆ in riferimento ai fallimenti in essere al 30/11/1997 il versamento dell'IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non comporta l'addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale *(art. 6-bis D.L. 328/97)*

(il D.L. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da ritenersi applicabile

anche alla più recente disciplina sulle sanzioni amministrative)

◆ **ogni anno, entro la data prevista (attualmente 30.09)**, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) *(art. 74-bis D.P.R. 633/72)*

(Per l'anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; il secondo le operazioni dalla data del fallimento al 31 dicembre)

◆ **entro il 27/12**, versare l'acconto IVA (solo se dovuto)

◆ se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiedere a rimborso l'eventuale credito maturato *(Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3)*

◆ solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP

◆ effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.

◆ **entro il 28 febbraio di ogni anno** rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il CUD per i dipendenti)

◆ **entro il 10 ovvero il 20 aprile di ogni anno**, a seconda che si tratti di contribuenti mensili o trimestrali e salvo proroghe, presentare il c.d. "spesometro" *(il Curatore deve presentare la dichiarazione solo per le operazioni effettuata dalla data di fallimento in poi)*

◆ **entro il 31 luglio di ogni anno** presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute *(nota: il Curatore è sempre sostituto d'imposta e deve effettuare le ritenute anche quando paga in relazione a soggetti che di per sé non sarebbero sostituiti in quanto non imprenditori come soci di società di persone falliti o, in generale, persone fisiche fallite per estensione. In questi casi, nel modello 770, nel quadro "Dati relativi al sostituto" andrà indicato il codice fiscale della persona fisica e nel codice attività quello della società fallita. Art. 23, I comma, D.P.R. 600/73)*

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

◆ emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali)

(Nota 1: si ritiene che la fattura, ai sensi dell'art. 74 bis e art. 6, II comma lettera a, D.P.R. 633/72),

debba essere emessa entro 30 giorni dalla data del versamento del saldo prezzo;

Nota 2: nei casi previsti, è applicabile il regime del “reverse charge”)

◆ **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento dell'IMU (ex ICI) per il periodo di possesso da parte del fallimento (e presentare la dichiarazione a meno che per l'atto non si siano applicate le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs 18/12/1997 n. 463) *(Art. 9, VII comma, D. Lgs 14/03/11 n. 23 che richiama l'art. 10, VI comma, D. Lgs 30/12/92 n. 504)*

◆ **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, effettuare il pagamento della TASI per il periodo di possesso da parte del fallimento

(nel silenzio della normativa e fino a chiarimenti ministeriali, si ritiene applicabile la norma relativa al versamento IMU nel fallimento)

(in generale non è ancora chiaro se il gli immobili caduti nel fallimento siano soggetti alla TASI data la loro particolare destinazione e l'assenza di utilizzo dei “servizi indivisibili” comunali da parte della procedura fallimentare)

◆ predisporre il decreto di trasferimento in bozza ed inviarlo all'Agenzia delle Entrate per la “pre tassazione” via e mail all'indirizzo dp.firenze.utfirenze2.attgiudiziari@agenziaentrate.it (per la procedura di registrazione si veda la “Guida alla registrazione dei decreti di trasferimento”

riportata sul sito internet)

◆ depositare in cancelleria la bozza di decreto di trasferimento *(vedasi allegato sul sito internet www.fallimento.it o www.librettoverde.it)* unitamente all'istanza con la quale si chiede l'autorizzazione al pagamento delle imposte gravanti il decreto di trasferimento così come comunicate in sede di “pre tassazione”

◆ **appena firmato il decreto di trasferimento (che deve uguale a quello inviato in sede di pre tassazione)**, effettuare i pagamenti **(entro 20 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento)**, con modello F23;

◆ inviare all'Agenzia delle Entrate, per e mail all'indirizzo sopra indicato,

- la scannerizzazione di una copia conforme del decreto di trasferimento (con sopra indicato il numero di repertorio);

- la scannerizzazione del modello F23 pagato (Copia per la presentazione all'Ufficio);

- l'eventuale certificato di destinazione urbanistica in caso di terreni;

- le eventuali istanze e dichiarazioni dirette alla concessione di benefici fiscali.

L'Agenzia delle Entrate provvede quindi alla registrazione e ad inviare, in Cancelleria ed al Curatore, una mail contenente gli estremi di registrazione (che devono essere annotati sull'originale del decreto di trasferimento perché con questa procedura informatizzata non vengono più restituiti gli atti con l'attestazione di registrazione).

ADEMPIMENTI FISCALI IN SEDE DI CHIUSURA

◆ registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale *(semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Si consiglia comunque di dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente delle note di variazione ricevute)*

◆ **entro 30 giorni dalla chiusura**, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (*art. 35 D.P.R. 633/72*) *(se non fatto in precedenza)*

◆ **entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura**, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (*art. 5, IV comma, D.P.R. 322/98*). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio (è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura –

R.M. 154 del 24/5/02)

◆ in caso di fallimento di un’impresa individuale, impresa familiare o di una società di persone, spedire per raccomandata copia della dichiarazione all’imprenditore, familiari partecipanti ed ai soci (*art 5, IV comma, D.P.R. 322/98*)

◆ **l’anno successivo alla chiusura, entro il 30 settembre**, presentare la dichiarazione annuale IVA (*art. 74-bis D.P.R. 633/72*)

n.b. data la continua evoluzione della normativa fiscale il curatore è invitato a verificare l’attualità degli adempimenti e delle scadenze